



Camera dei Deputati

SERVIZIO PER I TESTI NORMATIVI



CAMERA DEI DEPUTATI

PARTENZA 4 Febbraio 2010

Prot: 2010/0003469/GEN/TN

P. Renato LELLI

OGGETTO: Petizione n. 862.

Si comunica che la petizione da Lei presentata è stata annunciata all'Assemblea nella seduta del 3 febbraio 2010, con il numero indicato in oggetto, ed è stata assegnata alla II Commissione (Giustizia).

Si allega copia del resoconto stenografico della relativa seduta dell'Assemblea.

Con i migliori saluti

p. il Capo del Servizio

All.: 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO DELL'ASSEMBLEA


Roma, 20 GEN. 2010
Prot. n. 4457/S

Signor Presidente,

Le comunico che la petizione da Lei inviata è stata annunciata all'Assemblea del Senato nella seduta del 19.1.2010 (ANT.).

La suddetta petizione reca il numero 1027 ed è stata assegnata alla Commissioni permanenti riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 2^a (Giustizia), competenti per materia, alle quali Ella potrà rivolgersi per qualsiasi questione in merito.

Con i migliori saluti.


Daniele PISCIONE
Consigliere parlamentare

Renato LELLI
Presidente Associazione Genitori Separati
Pari Potestà (AGSPP)
C/O ... (VERONA)

In previsione del rinnovamento della Costituzione per le norme inerenti il federalismo, riteniamo opportuno modificare l'art. 23 della stessa Costituzione.

Ribadiamo ancora una volta con dispiacere che non viene applicata in toto la nuova legge n.54/2006 che dovrebbe migliorare lo status dei separandi alleviando le sofferenze di entrambi e soprattutto dei bambini coinvolti.

Il legislatore dovrebbe far ancora più pressione sull'applicazione delle leggi già esistenti, tutelando il cittadino sovrano ed in particolare elaborando i seguenti principi:

A. Modifica Art. 24 della Costituzione

In alcuni paesi europei, a seguito dell'evoluzione nella vita familiare e sociale, il cambiamento della Costituzione del paese è già avvenuto da tempo. (Ad es. nella vicina Francia). Si sollecita pertanto il legislatore sulla modifica, in particolare dell'art 24 della suddetta, per permettere l'introduzione nel nuovo diritto di famiglia dei patti prematrimoniali aventi forza di legge, attualmente vietati. Questi sono già attualmente in vigore in paesi più avanzati del nostro, come in primis negli Stati Uniti d'America, e questo per disciplinare in maniera più equa l'eventuale divorzio.

Va ricordato che il matrimonio dovrebbe essere fondato sui sentimenti e non sugli interessi dei due futuri sposi. Così finirebbero con notevole risparmio per i coniugi (di conseguenza a favore dei figli) tutti i ricorsi che stanno intasando i tribunali.

B. Modifica dell'Art. 155 – quater “Perché la casa ai bambini”

L'Art. 155 quater 1° comma della L. 8 Febbraio 2006 n. 54 prevedeva la revoca della casa familiare nel caso di nuova convivenza “more uxorio” per tutelare il minore. La Corte costituzionale con la sentenza del 29/07/2008 ha ribaltato tale sentenza annullando il suddetto comma e permettendo così di nuovo l'assegnazione della casa al genitore custode.

Da nostre esperienze tangibili, possiamo affermare con forza che l'interesse del minore è che la casa venga assegnata a quest'ultimo e, come già prevede la L. 6 Marzo 1987 n. 74 Art. 11 comma 2, “.....nell'interesse dei minori anche in relazione all'età degli stessi si dispone l'affidamento *congiunto/alternato*.....” con la modifica che chiediamo, i genitori si dovranno accordare per alternarsi nell'abitazione durante il periodo di affido condiviso.

C. Modifica Art. 403 del Codice Civile

Quando il minore è moralmente e materialmente abbandonato e le persone che lo accudiscono sono negligenti nei suoi confronti, previa segnalazione degli operatori, può intervenire la pubblica autorità sottraendo il minore stesso ai genitori o chi per essi. Questo è in sintesi quanto recita l'Art. 403 attualmente in vigore.

Negli ultimi anni circa 32000 minori sono stati allontanati dalle loro famiglie, con un incremento di questo provvedimento del 10% negli ultimi 10 anni.

La Corte Europea per i diritti dell'uomo, nel 2008 ha condannato lo Stato Italiano al risarcimento ad una famiglia di € 80.000 per l'allontanamento dalla stessa della figlia, solo per un *clamoroso errore*.

Da un'analisi ben precisa di questi casi ce ne sono moltissimi e questo è intollerabile! Perciò si ricorda che il minore è un **soggetto di diritto** e la modifica dell'Art. 403 porterebbe ad affiancare al minore in primis, un suo legale per sostenere un contraddittorio con gli operatori onde evitare eventuali provvedimenti urgenti del magistrato atti a estromettere il minore dalla vita quotidiana con conseguenti innumerevoli sofferenze per lui e per la famiglia.

D. Non applicazione dell' Art. 388 del Codice Penale

Dopo anni di lotte in difesa del minore e del coniuge più discriminato nel diritto di visita, la.....disfatta di Caporetto.....è stata completata!!

L'Art. 388 del Codice Penale recita: “Chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerne l'affidamento del minore, è punito con reclusione o ammenda.....”

Chiediamo con forza al Ministro competente di controllare affinché venga posto in essere tale Art. 388, cosa che attualmente non avviene, discriminando il diritto di visita al minore del coniuge non custode e viceversa e, cosa ancor più grave, eludendo di nuovo la L. n. 74 del 1987.

E. Modifica dei tempi divorzili

Viste le varie proposte depositate per la richiesta del divorzio breve, si sollecita il legislatore ad una riforma urgente che accorci la tempistica del divorzio, in quanto la *ratio legis* ed il tenore letterale della norma di cui all'Art. 3 della L. 89 del 1970 prevedono un tempo minimo di tre anni dalla comparsa dei ricorrenti davanti al Presidente del Tribunale, per ottenere il divorzio.

Questi tempi risultano ormai da tempo fittizi ed inutili, viste le lungaggini burocratiche e l'aumento considerevole delle richieste di separazioni e divorzi degli ultimi anni nel nostro paese.

Nei paesi più avanzati, i tempi sono stati ridotti in media a circa un anno che ormai risulta sufficiente per ottenere il divorzio facendo risparmiare molto sia ai cittadini che ai separandi e farebbe sicuramente ancora una volta smaltire notevolmente i lavori nei tribunali.

Lelli Renato
Presidente A.G.S.P.P.